



Roma, 6 settembre 2021

Gent.le Valentina Vezzali

Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

con delega allo Sport

Oggetto: procedimento di consultazione pubblica concernente il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Illustre Sottosegretario,

riscontriamo la Sua nota del 9 agosto u.s., con la quale chiede di conoscere il punto di vista delle Federazioni Sportive Nazionali in merito al Decreto indicato in oggetto, recante *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*, consultazione finalizzata ad apportare eventuali miglioramenti al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

A tale scopo, la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), intende sottoporre alla Sua attenzione alcune profili di criticità che conseguirebbero, ove non emendata, all'applicazione della suddetta riforma, in particolare per quanto riguarda gli effetti che la stessa potrà avere sull'attività di base del nostro movimento, (al di là della effettiva sostenibilità economica della stessa per le nostre Affiliate), a prescindere dalle conseguenze economiche gravi già causate dall'emergenza pandemica sull'attività sportiva di base di tutte le discipline sportive.

Preliminarmente, preme evidenziare che il Legislatore, negli ultimi 20 anni, ha introdotto una serie di norme agevolative nei confronti dello sport dilettantistico, che hanno rappresentato, da una parte, un riconoscimento delle finalità sociali dello sport e, dall'altra, il riconoscimento dell'esigenza di contrarre i costi per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, con l'intento di consentire a tutti di praticare lo sport di base.

Senza dubbio, tali agevolazioni hanno generato una serie di criticità, in particolare quella relativa alla manca di una copertura previdenziale ed assicurativa per operatori sportivi che svolgono detta attività in modo prevalente e, in molti casi, come unica fonte di reddito. Inoltre, rispetto al passato, sempre di più si è



assistito ad una professionalizzazione di alcune figure che operano nel mondo dello sport dilettantistico, in particolare i tecnici (allenatori, preparatori fisici ecc.).

La premessa sopra brevemente illustrata si rende necessaria al fine di precisare che la FIPAV è sicuramente d'accordo sulla necessità di riconoscere le opportune tutele per coloro che, in modo prevalente, svolgono attività lavorative nell'ambito dello sport dilettantistico, fermo restando che ritiene eccessiva la generalizzazione di ruoli introdotta dalla riforma, a prescindere dal contesto in cui tali ruoli vengono svolti.

A nostro avviso, tale generalizzazione non soltanto comporta inutili costi e adempimenti a carico del mondo sportivo dilettantistico, ma, nel concreto, nessun vantaggio nei confronti di coloro che, con spirito volontaristico, garantiscono il loro supporto continuativo allo sport dilettantistico, per somme esigue, che rappresentano dei meri indennizzi.

Pertanto, si ritiene che la legittima esigenza di garantire adeguate coperture previdenziali ed assistenziali a lavoratori autonomi e dipendenti che operano nell'ambito dello sport dilettantistico, non debbano pregiudicare l'attuale organizzazione sportiva, che, come è noto, rappresenta un modello di riferimento a livello mondiale.

Per quanto concerne i punti di criticità della Riforma, in particolare del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36, come già più volte evidenziato da questa Federazione negli incontri avuti con il Ministro dello Sport all'epoca in carica, tenendo conto di quanto indicato nelle premesse, di seguito si illustrano i punti che, a nostro avviso, devono necessariamente essere oggetto di importanti miglioramenti.

Art. 25 - Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

È opinabile la definizione di Lavoratore sportivo.

Vengono escluse dalla definizione le prestazioni amatoriali (art.29), ma manca il coordinamento con il dilettantismo, cosicché lo sport amatoriale sembrerebbe un terzo genere, con conseguente ed illogica presunzione di onerosità di qualunque sport dilettantistico a qualunque livello.



LAVORATORE SPORTIVO

Nello specifico:

A) ATLETA LAVORATORE SPORTIVO

Quello degli Atleti, a nostro avviso è il problema principale della Riforma, in quanto si introduce il principio per cui l'Atleta non è un soggetto che, tesserandosi alla Federazione per tramite di una Associazione vuole praticare lo sport della pallavolo in modo sicuro e regolamentato, ma un soggetto che, per il solo motivo di ricevere una somma, diventa un "lavoratore sportivo".

Prima di approfondire, è importante fornire alcuni dati della nostra Federazione: i tesserati atleti che partecipano ai nostri campionati nella stagione agonistica 2018/2019 (ultima prima della pandemia) erano n. 320.603 di questi tesserati quelli per cui le somme percepite per l'attività pallavolistica rappresentano unico reddito sufficiente a garantire il sostentamento personale e delle loro famiglie sono al massimo il 2%. Inoltre, tenendo conto che normalmente la vita sportiva di un atleta di pallavolo si esaurisce all'età di 30 anni, il 99% di tutti i tesserati atleti di pallavolo, parallelamente svolge altre attività, ovvero completa il proprio percorso formativo al fine di poter svolgere, in futuro, altre attività lavorative.

Le premesse sopra riportate sono fondamentali, in quanto spesso, a nostro avviso in modo distorto, viene rappresentato che le Federazioni si oppongono alla tutela previdenziale dei propri tesserati agonisti, ma, nella realtà, si vuole solo evitare che la pressione mediatica di fenomeni circoscritti (vedi nazionale femminile di calcio), vada a compromettere l'intero sistema sportivo nazionale. La stessa tutela della maternità delle Atlete, per i pochi casi in cui si verifica, potrebbe essere tranquillamente gestita all'interno dei regolamenti delle singole Federazioni.

E' inoltre importante evidenziare che l'erogazione di somme a titolo di indennità agli Atleti e Atlete, negli ultimi 20 anni, nei campionati minori, somme di piccola entità, si è resa necessaria unicamente per consentire a soggetti appartenenti a fasce sociali meno abbienti di praticare l'attività sportiva agonistica. Infatti, nello specifico, i tesserati agonisti della pallavolo sono prevalentemente studenti, dove i compensi erogati occorrono prevalentemente ai loro fabbisogni secondari a cui non possono far fronte le loro famiglie.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che, al fine di evitare il collasso del sistema di base, sia necessario introdurre delle distinzioni. L'Atleta deve essere inquadrato come lavoratore sportivo se supera determinati parametri, come ad esempio l'entità del compenso erogato.



Per quanto concerne eventuali possibili tutele per gli Atleti e le Atlete, si potrebbero individuare soluzioni all'interno dell'assicurazione obbligatoria dei tesserati, con delle adeguate coperture obbligatorie ad hoc, a carico delle Associazioni e Società, per coloro che non rientrano nella fattispecie dei "lavoratori sportivi".

Infine, ci preme evidenziare che la Riforma non prende in considerazione i rapporti economici tra gli Atleti e le Federazioni Sportive Nazionali e il CONI. Infatti, gli Atleti convocati nelle varie rappresentative nazionali vengono spesso erogate somme a titolo di "borse di studio", "indennità di preparazione" e "premi", riteniamo importante precisare che le somme erogate dalle Federazioni a favore degli Atleti tesserati per le attività legate all'attività di PO e di Alto Livello, lasciando invariata l'attuale normativa. In questo modo si risolverebbe anche il problema di incompatibilità degli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che, come è noto, appartengono, per le altre discipline, la maggior parte degli Atleti di alto livello.

B) DIRETTORI DI GARA

La definizione di "lavoratore sportivo" attribuita ai direttori di gara (arbitri, giudici ecc..) rappresenta un serio pericolo per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale.

L'attuale normativa consente di liquidare le indennità ai direttori di gara mediante l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.67 lett. m) del TUIR (esenzione fino ad € 10.000,00). Fin dal 1999 (legge 133/99), con le agevolazioni ivi previste, il legislatore intendeva principalmente favorire proprio il pagamento delle indennità dei direttori di gara, questo non soltanto per consentirne il reclutamento, ma, principalmente per contenere i costi per lo svolgimento delle competizioni nazionali ed in generale quelle territoriali, infatti, i costi dei direttori di gara sono contenuti all'interno delle quote di iscrizione che le Federazioni, Enti di Promozione e Associazioni/Società richiedono per la partecipazione alle gare e, pertanto, rappresentano un costo che incide direttamente su coloro che vogliono svolgere attività sportiva agonistica.

Ciò premesso, è necessario effettuare un'ulteriore precisazione.

Attualmente, sono esclusi dall'agevolazione sopra richiamata i direttori di gara che operano in occasione di manifestazioni professionistiche. Pertanto, sulle indennità/compensi corrisposti vengono applicate le imposte ed i contributi previdenziali ordinarie.

A titolo di esempio, il calcio professionistico, da quanto ci risulta, le tratta come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, versando il relativo contributo previdenziale alla gestione separata INPS.

Riteniamo che analogo trattamento venga effettuato nei confronti dei direttori di gara di altre competizioni professionistiche, come nel Basket.



Tuttavia, occorre tenere presente che coloro che operano nell'ambito professionistico rappresentano meno del 2% del totale dei direttori di gara attivi nello sport nazionale.

Il restante 98% opera nell'ambito dilettantistico.

Nella nostra Federazione i direttori di gara tesserati (indentiamo arbitri, giudici di linea ecc..) che garantiscono il funzionamento di tutti i campionati nazionali e territoriali sono circa 5.615 normalmente soltanto 10 di questi superano l'importo di € 10.000,00 annuali e, comunque, restano al di sotto dei 12 mila euro annuali. Nei restanti casi, come per altre discipline sportive dilettantistiche, le indennità corrisposte ammontano in media a circa € 1.000,00 annuali.

In tale contesto riteniamo veramente inutile e particolarmente complesso gestire i direttori di gara come "lavoratori sportivi", tenendo conto tra l'altro che:

- a) I direttori di gara sono reclutati secondo regolamenti emanati dal CIO, dalle Federazioni internazionali e nazionali ed operano, sulla base di detti regolamenti, in completa autonomia, anche rispetto agli organi decisionali delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva;
- b) La quasi totalità di tali soggetti è costituita da appassionati della disciplina sportiva di riferimento, che non hanno come reddito prevalente quello relativo a direttore di gara, in alcuni casi sono studenti universitari che per passione forniscono il loro contributo alla pallavolo.

Per quanto sopra esposto riteniamo non soltanto inutile inserire i direttori di gara nella previsione dei "lavoratori sportivi", rappresenta una criticità rilevante per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale, oltre ad essere una misura inutile per l'ipotetica tutela dei "lavoratori" e un costo aggiuntivo per le famiglie che intendono far svolgere l'attività ai propri figli.

C) ALTRE FIGURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

La riforma non tiene conto di una serie di figure che, garantiscono lo svolgimento dell'attività sportiva e, in particolare, la regolarità della stessa. È noto che le Federazioni internazionali, tra cui la FIVB, nei regolamenti tecnici, a cui si devono attenere anche le Federazioni nazionali, prevedono alcune figure che devono essere presenti all'interno del campo gara, a cui vanno aggiunte le commissioni e figure che sono espressamente previste negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone con comprovata conoscenza della disciplina sportiva che passa anche per corsi tecnici abilitativi.

Proprio per dette figure, al fine di evitare possibili contenziosi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, aveva fornito una importante indicazione sulle figure che, seppur non direttamente coinvolte nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici



emanati dalle singole Federazioni, erano indispensabili allo svolgimento dell'attività agonistica, promozionale e formativa. Senza dubbio questa circolare generò una serie di delibere da parte dei vari Enti affiliati che, in alcuni casi, hanno strumentalmente allargato la sfera di applicazione dei cosiddetti "compensi sportivi", ma, comunque, la circolare ha, a nostro avviso, fornito una importante indicazione che, potrebbe essere utile al miglioramento della riforma in oggetto. Nelle partite di pallavolo, sulla base di regolamenti emanati dalla Federazione internazionali, devono essere presenti figure come gli scoutman, i raccattapalle, i segnapunti e il dirigente accompagnatore di ogni singola squadra.

Inoltre, la FIPAV svolge la propria attività sportiva e promozionale prevalentemente a livello territoriale, con n. 86 Comitati che organizzano i relativi campionati di competenza. I regolamenti vigenti, che trovano la loro fonte nei principi ed indirizzi emanati dal CONI, operano, da regolamento campionati, e con l'ausilio di "Commissioni" legate all'attività sportiva agonistica (ammissione ai campionati, designazione arbitrali e omologazione risultati ecc....).

Tutte le figure e commissioni previste nei regolamenti sono per la quasi totalità rappresentati da tesserati della FIPAV, che hanno specifiche competenze nell'ambito della pallavolo e che svolgono la loro attività per passione e con spirito volontaristico. Le indennità che vengono riconosciute sono nella stragrande maggioranza importi esigui, finalizzati alla copertura di costi non documentabili e, comunque, al fine di garantire il massimo coinvolgimento anche da parte di classi sociali meno abbienti. In molti casi le indennità vengono erogate per i costi di spostamento all'interno dello stesso comune (non rimborsabili in esenzione d'imposta), oppure per coprire costi che le famiglie di questi devono sostenere per effetto della loro assenza in casa per l'assistenza a bambini e anziani.

Tenuto conto che tali figure e le relative attività non sono inquadrabili neanche nelle prestazioni "amatoriali", come delineate dall'art 29, anche se si tratta di collaborazioni sportive di carattere continuativo e, oggettivamente, non possono rientrare in detta fattispecie, si rappresenta la forte necessità chiede che tali apporti, ed i relativi compensi, così come quelli dei direttori di gara siano del tutto escluse dall'ambito del "lavoro", in quanto, a nostro avviso, seppur non direttamente afferenti l'attività sportiva, ne sono parte connessa, propedeutica o consequenziale comunque necessaria.

Art. 25 - Lavoratore sportivo

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.



REGIME DI LAVORO DEI TECNICI SPORTIVI

Fatte salve le limitatissime aree di applicazione del Professionismo sportivo, la quasi totalità dei rapporti di collaborazione tecnica esistente presso tutte le Federazioni Sportive è adeguatamente e realisticamente inquadrabile nello scenario della collaborazione coordinata e continuativa.

Riteniamo che la collaborazione coordinata e continuativa, in particolare con gli staff tecnici, in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio di allenatori/preparatori fisici ecc.. , sia la forma contrattuale più idonea per la realtà della nostra Federazione, infatti, per la quasi totalità dei casi, normalmente gli staff tecnici operano sulla base dei programmi che loro stessi predispongono, ovviamente di concerto con i dirigenti delle Federazioni sportive e, nell'ambito tecnico, operano con la massima autonomia decisionale ed organizzativa.

Per quanto concerne le tutele è importante precisare che normalmente quelle economiche sono sempre previste all'interno del contratto, mentre, quelle previdenziali ed assistenziali sono largamente coperte all'interno dell'attuale gestione separata INPS. A tale proposito, si ritiene opportuno prevedere, al fine di garantire la sostenibilità dei costi previdenziali, la stessa aliquota del 24% prevista per i lavoratori autonomi con partita iva iscritti alla Gestione separata INPS.

Analoga riflessione può essere svolta per le associazioni e società sportive, laddove il regime della subordinazione è configurabile prevalentemente in quei casi in cui la collaborazione sia esclusiva per numero di ore giornaliere lavorate e assorbente in quanto in atto con una unica committenza.

In tutte le situazioni, invece, il cui il Tecnico intrattenga più rapporti di collaborazione con diverse entità lo schema preferibile sembra essere comunque quello della co.co.co.

Sotto tale profilo, riteniamo si debba richiamare e ribadire il regime derogatorio di cui al comma 2, lett.d) dell'art.2 del L.Lvo n.81/2015, anziché richiamare il solo comma 1 del medesimo articolo (con conseguente probabile abrogazione tacita del citato comma 2, lett.d)).

In definitiva non si condivide la presunzione di subordinazione che sorgerebbe lasciando il testo della norma così come si presenta, ma al più potrebbe condividersi una presunzione di legge in favore del regime della collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente applicazione del regime contributivo INPS della gestione separata.

Art. 29 - Prestazioni sportive amatoriali

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello



svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché' indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7.

Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

La disciplina prevista per tale ambito non tiene assolutamente conto delle figure che, a vario titolo, prestano le loro prestazioni occasionali durante le manifestazioni sportive. Infatti, il 90% delle manifestazioni organizzate in Italia sono realizzate grazie all'apporto di volontari, quasi sempre tesserati alla Federazione di riferimento, che prestano la loro attività, tecnicamente qualificata, a cui vengono riconosciute degli indennizzi di piccola entità. A titolo d'esempio coloro che aiutano all'allestimento del campo di gara, collaborano per la logistica, figure che attualmente sono previsti tra le collaborazioni a supporto delle molteplici che l'attività di base organizza sul territorio. Come detto per le altre figure a supporto dell'attività sportiva, le indennità che vengono corrisposte rappresentano prevalentemente dei rimborsi forfettari.

Altro correttivo di estrema importanza è quello relativo al terzo comma dell'art. 29, dove vengono escluse dalle prestazioni sportive amatoriali i soci e gli associati che prestano attività all'interno della Società ed Associazione di cui fanno parte. A nostro avviso tale norma mina uno dei fondamenti dell'associazionismo sportivo italiano: è noto infatti che la quasi totalità degli organismi sportivi nazionali trova l'apporto



qualitativo e quantitativo più rilevante proprio dagli associati. Pertanto, sfugge il motivo per cui escluderli dalle prestazioni sportive amatoriali.

Infine, una anomalia, riportata anche in altri articoli della Riforma, riguarda il cumulo, ai fini della non imponibilità prevista dall'art.69, comma 2, del DPR 917/1986 (TUIR), dei rimborsi spese; tale limitazione, oltre ad essere di difficile attuazione (l'attuale limite di € 10.000,00 riguarda il soggetto che percepisce il compenso a prescindere da chi lo corrisponde) creerà evidenti problemi di gestione da parte delle Società/Associazioni e di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, elemento ancor più rilevante, riguarda la disparità che genera rispetto a soggetti che operano in località dove gli spostamenti sono spesso rilevanti.

In generale e non per la sola categoria di collaboratori sportivi, nei campionati organizzati dal nostro territorio si utilizzano figure residenti in altri capoluoghi e regioni rispetto alle squadre che giocano la partita, al fine di garantire la massima imparzialità o incompatibilità. Se la finalità della norma è quella di evitare comportamenti elusivi (esempio – abuso dei rimborsi chilometrici), il cui controllo evidentemente è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, basterebbe prevedere che gli organismi sportivi, comprese le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva, in sede di rilascio della Certificazione Unica, debbano indicare sia i compensi che i rimborsi spese erogati.

ALTRE OSSERVAZIONI

Pur non direttamente attinenti alle tematiche del lavoro sportivo ulteriori previsioni della Riforma risultano gravemente in contrasto con istituti basilari del sistema sportivo, tanto da potere mettere in crisi, ove non opportunamente emendati, l'intero sistema sportivo costituito da CONI – FSN (Enti di Promozione e Discipline associate) – Società e Associazioni sportive.

Si propongono, senza alcuna pretesa di completezza, quindi, le seguenti, ulteriori osservazioni:

1. **Art.15 Tesseramento:** è erroneamente definito come rapporto associativo con la società, anziché rapporto associativo (mediato o diretto) con la Federazione (secondo l'impostazione della D.Lvo n.242/1999). In questo modo si esclude del tutto la Federazione e si creano categorie diverse e diversamente regolamentate rispetto ai tecnici, arbitri etc. tesserati alla federazione. Si confonde il rapporto associativo del socio con la società sportiva con il rapporto mediato del soggetto sportivo con la federazione, che è un principio fondamentale dell'Ordinamento sportivo mai posto in discussione.



2. **Art.16 Tesseramento atleti minorenni:** il comma 2 (richiesta del consenso per l'atleta che abbia compiuto i dodici anni) appare una aberrazione, contraria anche ai principi civilistici (art.2 c.c.) sulla capacità di agire.
3. **Art.30 Formazione dei giovani atleti:** si introduce il contratto di apprendistato come propedeutico ad un contratto professionale sportivo. Ma ci si rende conto che il professionismo in Italia interessa circa 7000 persone contro milioni di praticanti di sport dilettantistici? Che aiuto rappresenta l'istituto in esame alla formazione dei giovani per le 40 discipline sportive su 44 che non hanno settori professionistici?
4. **Art.31 Abolizione del vincolo sportivo:** per l'intero panorama dello sport dilettantistico la norma risulta disastrosa, in grado di azzerare le società sportive di base, specie se messo in relazione ai nuovi principi lavoristici previdenziali e assistenziali. Il vincolo sportivo, se opportunamente regolamentato, rappresenta garanzia del patrimonio delle società sportive e ne stimola gli investimenti per la formazione degli atleti. E' il vero "motore" del sistema sportivo italiano NON professionistico (cioè la quasi totalità)
5. **Art.38 Settori professionistici e dilettantistici** - La norma secondo cui *"la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere"* non ha alcun significato: si dimentica l'esiguo numero degli sport professionistici in Italia e si costringono le FSN a scelte obbligate e non rispondenti alla realtà e/ o potenzialità dei movimenti sportivi, sulla base del falso mito che il professionismo equivalga a maggior tutela delle donne.

In tale ottica è istituito il Fondo per il professionismo degli sport femminili (art.39) e non si comprende perché mai non sia incentivato anche lo sport **femminile** dilettantistico, con analogo fondo, se l'obiettivo del legislatore è la tutela di genere. Si dimentica che lo sport professionistico è attività d'Impresa e, come tale, condizionato, nel bene e nel male, dalle leggi del mercato. Gli sport, tutti, diventano (o non diventano) professionistici in dipendenza degli interessi economici che collegandosi a tali attività, rendono la professionalità sportiva sostenibile per quel movimento sportivo.

Quello che accade nel calcio non può esser replicato artificialmente per decreto, né adottato a modello normativo per realtà e sistemi sportivi posti agli antipodi l'uno dall'altro.

Cordiali saluti.

Il Presidente Federale
Giuseppe Manfredi

Via Vitorchiano 81/87 – 00189 Roma

Tel. 06 3334 9417/9

presidenza@federvolley.it